



News n. 23 del 10 febbraio 2023
a cura dell'Ufficio del massimario

Sottoposte alla Corte di giustizia UE alcune questioni pregiudiziali relative alla compatibilità della disciplina interna dello *status* giuridico ed economico dei giudici e vice procuratori onorari. Ciò sia in relazione alla direttiva n. 2003/88/CE, sia all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES, CEEP e UNICE), avuto riguardo alla mancata previsione dell'indennità durante il periodo feriale di sospensione ed alla tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sia con riferimento alla questione più generale, alla legittimità o meno delle proroghe del rapporto a tempo determinato disposte dalla legislazione statale.

Consiglio di Stato, sezione VII, ordinanza 26 gennaio 2023, n. 906 – Pres. Giovagnoli, Est. Di Carlo

Ordinamento giudiziario– Magistrati onorari – Tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE

Ordinamento giudiziario– Magistrati onorari – Rapporto di servizio – Proroghe – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE

Vanno rimesse alla Corte di giustizia UE le seguenti questioni pregiudiziali:

a) se l'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE e la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non prevede, per i giudici onorari di Tribunale e per i vice procuratori onorari della Repubblica, alcun diritto alla corresponsione dell'indennità durante il periodo feriale di sospensione delle attività ed alla tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (1);

b) se la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale il rapporto di lavoro a tempo determinato dei giudici onorari, qualificabile come rapporto di servizio e non quale rapporto di impiego alle dipendenze di una amministrazione pubblica, per il quale sia previsto un regime articolato su un iniziale atto di nomina ed una sola successiva riconferma, possa divenire oggetto di svariate proroghe contenute in leggi di rango statale, in assenza di sanzioni effettive e dissuasive e in mancanza della possibilità di trasformare detti rapporti in contratti di impiego alle dipendenze di una

amministrazione pubblica a tempo indeterminato, in una situazione di fatto che potrebbe avere prodotto effetti favorevoli compensativi nella sfera giuridica dei destinatari, essendo stati, gli stessi, investiti della proroga nelle funzioni in modo sostanzialmente automatico per un ulteriore periodo di tempo (2).

(1-2) I. – Con l'ordinanza in rassegna la settima sezione del Consiglio di Stato ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE dubitando della compatibilità eurounitaria della disciplina nazionale sul rapporto di lavoro a tempo determinato dei giudici onorari, e, segnatamente, con l'assetto normativo contenuto nella direttiva n. 2003/88/CE e nell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES, CEEP e UNICE, art. 1 direttiva n. 1999/70/CE)

La vicenda contenziosa nella quale si è innestata l'ordinanza in rassegna muove dalla domanda avanzata – in primo grado – dai ricorrenti nelle loro rispettive qualità di vice procuratori onorari della Repubblica e di giudici onorari di tribunale, volta ad ottenere il riconoscimento:

a) *“del diritto ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della pubblica amministrazione, Ministero della giustizia, alle stesse condizioni economiche e giuridiche del magistrato di carriera, mediante stabilizzazione nei ruoli della magistratura professionale secondo la rispettiva anzianità di servizio”;*

b) *“del diritto al pagamento della retribuzione pro-die proporzionata al parametro di riferimento di quella spettante al magistrato di ruolo dalla data di costituzione iniziale dei rapporti di magistrato onorario di ogni ricorrente sino alla conversione dei medesimi a tempo pieno e indeterminato”;*

c) *“del diritto allo stesso trattamento assistenziale e previdenziale dei magistrati di ruolo, con la ricostruzione della carriera con tutti i benefici economici e normativi in base all'anzianità di servizio per il periodo pre ruolo in maniera integrale con interessi e rivalutazione economica”;*

d) *“in subordine, il risarcimento del danno per abuso di proroghe per legge del rapporto di lavoro subordinato nella misura che sarà ritenuta di giustizia oltre a interessi e rivalutazione economica”.*

Con sentenza T.a.r. per il Lazio, sez. I, 1° settembre 2021, n. 9484 il ricorso è stato rigettato quanto al riconoscimento, in favore dei ricorrenti, dello *status* di magistrato ordinario; quanto alla domanda di riconoscimento, in favore dei ricorrenti, dello *status*, diverso da quello di magistrato ordinario, di pubblico dipendente a tempo indeterminato, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Le parti private hanno quindi interposto appello avverso la predetta sentenza e, nell'ambito del relativo giudizio, si è innestato il rinvio pregiudiziale di cui trattasi.

II. – Dopo aver proceduto alla ricostruzione del quadro normativo rilevante (sia nazionale che eurounitario), il collegio – in relazione ai dubbi interpretativi ed all'obbligo di rinvio pregiudiziale – ha osservato che:

e) sulle pregresse pronunce della Corte di giustizia UE in materia:

e1) con sentenza Corte di giustizia UE, sez. I, 8 aprile 2022, C-236/20, *PG c. Ministero della giustizia*, concernente lo status giuridico ed economico dei giudici di pace italiani sono stati enunciati principi fondamentali, mutuati anche dalla sua precedente sentenza sez. II, 16 luglio 2020, C-658/18, UX c. Governo della Repubblica Italiana (in *Foro it.*, 2021, IV, 37 con nota di PAOLICELLI) sulla responsabilità dello Stato italiano per il mancato

riconoscimento di ferie retribuite in favore dei giudici di pace, che debbono ritenersi applicabili anche al caso all'esame, in considerazione della comune natura onoraria dei servizi svolti;

- e2) la Corte ha affermato che la nozione "europea" di "*lavoratore a tempo determinato*" deve essere interpretata nel senso che essa include un giudice di pace, nominato per un periodo limitato, il quale, nell'ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo, circostanza che va verificate;
- e3) inoltre, secondo la Corte, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro vieta che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di svolgere un'attività in forza di un contratto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (Corte di giustizia UE, sez. II, 16 luglio 2020, C-658/18, cit.);
- e4) la Corte ha riaffermato, inoltre, che detta clausola mira a dare applicazione al principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di lavoro di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato (Corte di giustizia UE, sez. II, 16 luglio 2020, C-658/18, cit.);
- e5) per quanto riguarda le "*condizioni di impiego*" di cui alla clausola 4 del medesimo accordo quadro, la Corte ha ribadito che tali condizioni includono le condizioni relative alle retribuzioni nonché alle pensioni dipendenti dal rapporto di lavoro, ad esclusione delle condizioni relative alle pensioni derivanti da un regime legale di previdenza sociale (Corte di giustizia CE, grande sezione, 15 aprile 2008, C-268/06, Impact);
- e6) peraltro, poiché le suddette "*condizioni di impiego*", ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, coprono gli elementi costitutivi della retribuzione, ivi compreso il livello di tali elementi, il diritto alle ferie annuali retribuite, nonché le condizioni relative alle pensioni di vecchiaia che dipendono dal rapporto di lavoro, va accertato se, tenuto conto di un insieme di fattori, quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, l'attività giurisdizionale del giudice onorario sia comparabile a quella di un magistrato ordinario (Corte di giustizia UE, sez. II, 16 luglio 2020, C-658/18, cit.);
- e7) la Corte ne ha concluso che, solo qualora sia accertato che un giudice di pace si trovi, sotto il profilo della clausola 4 dell'accordo quadro, in una situazione comparabile a quella dei magistrati ordinari, occorre poi ancora verificare se esista una ragione oggettiva che giustifichi l'esistenza di una differenza di trattamento;
- e8) a tale riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di "*ragioni oggettive*" ai sensi della clausola 4, punto 1, di detto accordo quadro dev'essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo

determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma generale o astratta, quale una legge o un contratto collettivo (Corte di giustizia UE, sez. II, 16 luglio 2020, C-658/18, cit.);

- e9) piuttosto, detta nozione richiede, secondo una giurisprudenza parimenti costante, che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Tali elementi possono risultare, segnatamente: I) dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato; II) e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime; III) o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (Corte di giustizia UE, sez. II, 16 luglio 2020, C-658/18, cit.);
- e10) la Corte ha dichiarato nella menzionata sentenza del 16 luglio 2020, per quanto riguarda la giustificazione relativa all'esistenza di un concorso iniziale specificamente concepito per i magistrati ordinari ai fini dell'accesso alla magistratura, concorso che non è richiesto ai fini della nomina dei giudici di pace, che, tenuto conto del margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri quanto all'organizzazione delle loro amministrazioni pubbliche, essi possono, in linea di principio, senza violare la direttiva n. 1999/70/CE o l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, stabilire condizioni di accesso alla magistratura, nonché condizioni di impiego applicabili sia ai magistrati ordinari che ai giudici di pace;
- e11) tuttavia, nonostante tale margine di discrezionalità, l'applicazione dei criteri che gli Stati membri stabiliscono deve essere effettuata in modo trasparente e deve poter essere controllata al fine di impedire qualsiasi trattamento sfavorevole dei lavoratori a tempo determinato sulla sola base della durata dei contratti o dei rapporti di lavoro che giustificano la loro anzianità e la loro esperienza professionale (Corte di giustizia UE, sez. II, 16 luglio 2020, C-658/18, cit.);
- e12) a tale riguardo, ha aggiunto la Corte, occorre considerare che talune differenze di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato assunti al termine di un concorso e lavoratori a tempo determinato assunti all'esito di una procedura diversa da quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato possono, in linea di principio, essere giustificate dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui devono assumere la responsabilità (Corte di giustizia UE, sez. II, 16 luglio 2020, C-658/18, cit.);
- e13) la Corte ha quindi ritenuto che gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti nel mettere in luce le differenze nell'attività lavorativa tra un giudice di pace e un magistrato ordinario possano essere considerati come configuranti una "*ragione oggettiva*", ai sensi della clausola 4, punti 1 o 4,

dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tal fine (Corte di giustizia UE, sez. II, 16 luglio 2020, C-658/18, cit.);

- e14) a questo proposito, la Corte ha considerato che le differenze tra le procedure di assunzione dei giudici di pace e dei magistrati ordinari e, segnatamente, la particolare importanza attribuita dall'ordinamento giuridico nazionale, e più specificamente dall'art. 106, par. 1, della Costituzione italiana, ai concorsi appositamente concepiti per l'assunzione dei magistrati ordinari, sembrano indicare una particolare natura delle mansioni di cui questi ultimi devono assumere la responsabilità e un diverso livello delle qualifiche richieste ai fini dell'assolvimento di tali mansioni (Corte di giustizia UE, sez. II, 16 luglio 2020, C-658/18, cit.);
- e15) discende quindi da tale giurisprudenza che l'esistenza di un concorso iniziale specificamente concepito per i magistrati ordinari ai fini dell'accesso alla magistratura, che invece non vale per la nomina dei giudici di pace, consente di escludere che questi ultimi beneficino integralmente dei diritti dei magistrati ordinari;
- e16) ciò non significa tuttavia affermare, argomenta ancora la Corte, che, fatte salve le verifiche di competenza esclusiva del giudice nazionale, i giudici di pace debbano o possano essere necessariamente esclusi da ogni diritto alle ferie retribuite, nonché da ogni forma di tutela di tipo assistenziale e previdenziale: in altre parole, una simile lettura della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sarebbe inammissibile;
- e17) per quanto riguarda, in particolare, il diritto alle ferie, la Corte ha ricordato che, conformemente all'art. 7, par. 1, della direttiva n. 2003/88/CE, *“gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane”*;
- e18) inoltre, dal tenore della predetta direttiva e dalla giurisprudenza della Corte emerge che, se è vero che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a una qualsivoglia condizione la costituzione stessa di tale diritto, il quale scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (Corte di giustizia UE, sez. I, 25 giugno 2020, C-762/18 e C-37/19, *Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria e Iccrea Banca*);
- e19) sulla scorta delle considerazioni che precedono, la Corte ha dunque risposto al quesito nel senso che segue: l'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE e la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non prevede, per il giudice di pace, alcun diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni né di un regime assistenziale e previdenziale che dipende dal rapporto di lavoro, come quello previsto per i magistrati ordinari, se tale giudice di pace rientra nella nozione di *“lavoratore a tempo determinato”* ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e si trova in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario;

e20) la Corte si è pronunciata, inoltre, sulla clausola 5 dell'accordo quadro, ossia se la stessa debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale un rapporto di lavoro a tempo determinato può essere oggetto, al massimo, di tre rinnovi successivi, ciascuno di quattro anni, per una durata totale non superiore a sedici anni, e che non prevede la possibilità di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo il rinnovo abusivo di rapporti di lavoro: I) in primo luogo, ha ricordato la Corte, la clausola 5 dell'accordo quadro prevede che gli Stati membri adottino misure relative al numero di rinnovi dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi e/o alla durata massima totale di tali contratti o rapporti di lavoro; II) a tale riguardo, ha aggiunto, secondo una costante giurisprudenza, sebbene gli Stati membri dispongano di un margine di discrezionalità quanto alle misure di prevenzione degli abusi, essi non possono tuttavia rimettere in discussione l'obiettivo o l'effetto utile dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (Corte di giustizia UE, sez. VII, 11 febbraio 2021, C-760/18, *M.V. e a.*); III) in secondo luogo, secondo la Corte, occorre esaminare se la sanzione di un eventuale abuso soddisfi i requisiti posti dalla clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, nell'ipotesi in cui la normativa italiana non consenta la trasformazione del rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato: sulla base di una giurisprudenza costante, ha fugato il dubbio circa il fatto che la clausola 5 dell'accordo quadro sancisca un obbligo per gli Stati membri di prevedere la trasformazione in contratto a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato (Corte di giustizia UE, sez. VIII, ordinanza 12 dicembre 2013, C-50/13, *Rocco Papalia*), ovvero che debba prevedere sanzioni specifiche nell'ipotesi in cui siano stati constatati abusi (Corte di giustizia UE, sez. VII, 11 febbraio 2021, C-760/18, *M.V. e a.*, cit.); IV) spetta quindi alle autorità nazionali, ha concluso la Corte, adottare misure proporzionate, effettive e dissuasive per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, le quali possono prevedere, a tal fine, la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato; V) tuttavia, quando si sia verificato un ricorso abusivo a una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato, deve potersi applicare una misura al fine di sanzionare debitamente tale abuso e rimuovere le conseguenze della violazione (Corte di giustizia UE, sez. VII, 11 febbraio 2021, C-760/18, *M.V. e a.*, cit.); VI) affinché una normativa nazionale, come quella controversa, che vieta, nel solo settore pubblico, la trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato di una successione di contratti a tempo determinato, possa essere considerata conforme all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, l'ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato deve prevedere, in tale settore, un'altra misura effettiva destinata ad evitare e, se del caso, a sanzionare l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato (Corte di giustizia UE, sez. I, 7 marzo 2018, C-494/16, C-494/16, *Giuseppa Santoro*); VII) anche l'accertamento di questa circostanza,

secondo la Corte, rientra nella valutazione del giudice del rinvio, non spettando alla Corte pronunciarsi sull'interpretazione delle disposizioni di diritto interno rilevanti per prevenire e, se del caso, sanzionare l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (Corte di giustizia UE, sez. VII, 11 febbraio 2021, C-760/18, *M.V. e a.*, cit.); VIII) nel caso esaminato, la Corte ha rilevato come non vi fosse, nell'ordinamento giuridico italiano, alcuna disposizione che consentisse di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo il rinnovo abusivo di rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi della clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato; IX) per questa ragione, la Corte ha dichiarato che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale in forza della quale un rapporto di lavoro a tempo determinato può essere oggetto, al massimo, di tre rinnovi successivi, ciascuno di quattro anni, per una durata totale non superiore a sedici anni, se la medesima normativa non prevede la possibilità di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo il rinnovo abusivo di rapporti di lavoro;

f) sulla disciplina e giurisprudenza interne:

f1) per il diritto interno, come interpretato ed applicato, la posizione giuridico-economica dei magistrati professionali non si presta ad un'estensione automatica nei confronti dei magistrati onorari, tramite evocazione del principio di eguaglianza, in quanto gli uni esercitano le funzioni giurisdizionali in via esclusiva e gli altri solo in via concorrente; .

f2) la funzione di giudice onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di diverse attività lavorative o professionali, e non determina un rapporto di pubblico impiego;

f3) tale affermazione è stata enunciata a proposito del trattamento economico dei componenti delle commissioni tributarie (Corte cost., ordinanza 30 giugno 1999, n. 272, in *Foro it.*, 2000, I, 323) e per quello dei vice pretori onorari (Corte cost., ordinanza 8 novembre 2000, n. 479, in *Giur. it.*, 2001, 1808);

f4) l'affermazione è stata ripetuta dalla Corte costituzionale anche per i giudici di pace, sia in tema di cause di incompatibilità professionale (Corte cost., sentenza 16 febbraio 2006, n. 60, in *Guida al dir.*, 2006, 13, 103, con nota di SACCHETTINI; *Dir. e giustizia*, 2006, 11, 15, con nota di AGHINA), sia in ordine alla competenza per il contenzioso sulle spettanze economiche (Corte cost., ordinanza 6 luglio 2012, n. 174, in *Giur. cost.* 2012, 2578), sia in tema di rimborso delle spese legali (Corte cost., 9 dicembre 2020, n. 267, in *Foro it.*, 2021, I, 377; *Guida al lav.*, 2020, 50, 77, con nota di MONTEMARANO, nonché oggetto della News US n. 2 in data 8 gennaio 2021);

f5) il predetto indirizzo esegetico è seguito in modo costante anche dalla giurisprudenza civile di legittimità, pronunciatasi su casi riguardanti i giudici di pace, ma con la formulazione di principi di diritto applicabili a tutti i magistrati onorari in considerazione della natura, appunto onoraria, dell'attività svolta, irrilevante l'ufficio presso il quale il servizio è prestato (giudice di pace, tribunale, procura della Repubblica): I) iniziando dalla giurisprudenza più recente, Cass. civ., sez. lav., 5 giugno 2020, n. 10774 (in *Repertorio Foro Italiano*, 2020, che richiama integralmente Cass. civ., sez. lav., 9 settembre 2016, n. 17862, in www.lanuovaproceduracivile.com, 2016), enuncia il principio secondo cui *“È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano la posizione del giudice di pace, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 Cost., non essendo quest'ultimo equiparabile ad un pubblico dipendente, né ad un lavoratore parasubordinato, in quanto la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte, presuppone un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi caratterizzanti l'impiego pubblico, come l'accesso alla carica mediante concorso, l'inserimento nell'apparato amministrativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secondo lo statuto apposito per tale impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata potenzialmente indeterminata del rapporto. Ne consegue l'impossibilità di parificare le indennità percepite dai giudici onorari (nella specie, per reggenza su due sedi), alla retribuzione e la legittimità della fissazione di un limite massimo annuo all'emolumento, di misura tale da non potersi considerare inadeguato o irrisorio, ai sensi dell'art. 11, comma 4 ter, della l. n. 374 del 1991”*; II) con motivazione sostanzialmente analoga, già Cass. civ. sez. lav., sentenza 4 gennaio 2018, n. 99 aveva statuito che *“La categoria dei funzionari onorari, di cui fa parte il giudice di pace, ricorre quando esiste un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi che caratterizzano l'impiego pubblico”*; III) ancora prima, Cass. civ., sez. un., 31 maggio 2017, n. 13721, in *Corriere trib.*, 2017, 2978, con nota di DAMIANI, in tema di trattamento economico percepito dal giudice di pace, ove esercente la libera professione di avvocato, aveva affermato, con interpretazione di favore, che il compenso erogato dallo Stato costituiva una indennità erogata per lo svolgimento di una funzione onoraria e che la stessa doveva essere assimilata, pur non essendolo, al reddito da lavoro dipendente, e ciò al fine di non assoggettare la detta indennità al contributo del 4% alla Cassa forense); IV) sempre in termini, si era pronunciata Cass. civ., sez. lav., sentenza 2 gennaio 2002, n. 16, in *Giust. civ.*, 2002, I, 1019, con nota di DI PAOLA, secondo cui *“La specialità del trattamento economico previsto per i giudici di pace, la sua cumulabilità con i trattamenti pensionistici nonché la possibilità garantita ai giudici di pace di esercitare la professione forense inducono a ritenere che non sono estensibili ai suddetti giudici indennità previste per i giudici togati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e il cui trattamento economico è articolato su parametri completamente diversi ... in quanto tale disposizione costituisce, caso mai, una conferma della diversità e imparagonabilità dei trattamenti economici rispettivamente previsti per i giudici di pace e per i giudici togati”*;

- f6) detto indirizzo interpretativo si fonda su specifici ed oggettivi elementi normativi, distintivi dello status di magistrato professionale rispetto a quello di magistrato onorario. Detti elementi attengono: I) alla differente modalità di assunzione, radicata nella nomina o nella elezione secondo la previsione dell'art. 106, secondo comma, Cost., che ne condiziona la posizione nel sistema organizzativo della pubblica amministrazione; II) al carattere non esclusivo e non continuato dell'attività giurisdizionale svolta, compatibile per impegno e durata con la prestazione di altre attività lavorative, anch'esse svolte a titolo professionale; III) al peculiare regime delle incompatibilità, che mutua quello dei magistrati professionali nei limiti della compatibilità, e che necessariamente deve tenere conto delle diverse attività professionali che possono essere contemporaneamente svolte; IV) alla durata temporanea del rapporto, che prevede una prima nomina e una successiva riconferma per la medesima durata; V) alle limitazioni alle quali è sottoposta l'attività: per tipologia di controversie, sia nel settore civile, sia in quello penale; per funzione, essendo esclusa la partecipazione agli organi collegiali; per livello di complessità degli affari trattati; e per assegnazione a sedi e uffici; VI) al regime della remunerazione dell'attività, con indennità anziché mediante retribuzione 'stipendiale', proprio in considerazione delle suddette caratterizzazioni e limitazioni;
- f7) dette differenziazioni, sempre secondo l'indirizzo esegetico in commento, oltre a rendere conto, sul piano descrittivo, dell'eterogeneità fra le figure soggettive, spiegano anche le ragioni, funzionali, per le quali i relativi status non sono giuridicamente comparabili, ed il diverso trattamento, giuridico ed economico, non solo non è discriminatorio, ma anzi giustificato da autonome ed oggettive considerazioni;
- f8) sotto questo profilo, sulla base della normativa interna applicabile, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un trattamento giuridico omogeneo, sia che lo si intenda come derivante dalla costituzione di un rapporto di impiego a tempo indeterminato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione mediante stabilizzazione delle nomine, sia che lo si intenda come conseguente ad una equiparazione "agli effetti" fra status giuridici ed economici, per tutti i rilievi e le considerazioni finora esposti;
- f9) inoltre, ai fini di una completa ricostruzione del quadro normativo e della esegesi applicativa di cui il medesimo è fatto oggetto, non va sottaciuto che per il diritto interno è fondamentale distinguere fra rapporto di impiego e rapporto di servizio, laddove: I) con la prima nozione si fa riferimento alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione (a tempo indeterminato, a tempo determinato o a tempo parziale); II) con la seconda nozione, invece, si intende il conferimento di una funzione, o *munus publicum*, sulla base di una previsione di legge o per atto della pubblica amministrazione, senza che ciò comporti,

necessariamente, la stipulazione di un rapporto di lavoro o impiego (Corte di Cassazione, sentenze n. 17862 del 2016, cit. e n. sez. lav., 4 gennaio 2018, n. 99);

- f10) i pubblici dipendenti, fra cui i magistrati ordinari professionali, instaurano entrambi i rapporti giuridici con la pubblica amministrazione;
- f11) i magistrati onorari, invece, instaurano con la pubblica amministrazione il solo rapporto di servizio;
- f12) il fondamento della qualifica onoraria del rapporto di servizio è stata affermata dal legislatore fin dall'istituzione della figura (r.d. n. 12 del 1941), è stata riconfermata dalla Costituzione e, in ultimo, è stata ribadita dalla riforma del 2017, sempre all'insegna del principio di differenziazione rispetto ai magistrati ordinari professionali;
- f13) a questo proposito, va sottolineato che solo i magistrati professionali debbono necessariamente essere selezionati attraverso il pubblico concorso (art. 106, comma 1), mentre la Carta costituzionale ha previsto per i soli giudici onorari la possibilità di essere nominati ovvero eletti (art. 106, comma 2), conservando così il previgente sistema impiantato dal r.d. n. 12 del 1941, secondo cui la nomina avveniva (e tuttora avviene) con decreto del Ministro della giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio, e dunque sulla base di valutazioni essenzialmente politico-discrezionali (art. 42-ter, r.d. cit.):
- f14) inoltre, non è priva di significato giuridico l'affermazione secondo cui i magistrati professionali costituiscono l'ordine giudiziario, mentre i giudici onorari vi appartengono (art. 4, comma 1, r.d. n. 12/1941, ed in via esegetica art. 102, Cost.);
- f15) l'utilizzo della diversa terminologia (costituire vs appartenere) non è fine a sé stessa, né è casuale, ma esprime sul piano materiale, ancor prima che su quello giuridico, che ne è soltanto la conseguenza sul piano organizzativo dell'amministrazione della giustizia, le ragioni per le quali si tratta di figure soggettive diverse e di status giuridici ed economici differenti, in alcun modo comparabili secondo un termine di raffronto (cd. *tertium comparationis*), mancando la relazione trilaterale tra ciò che viene comparato, ciò che si intende comparare e il parametro di raffronto;
- f16) sulla base del menzionato r.d. n. 12 del 1941, si possono trarre, infatti, le seguenti considerazioni: I) ai tribunali ordinari sono necessariamente addetti i giudici professionali, mentre per i giudici onorari è prevista la possibilità di esservi addetti svolgendo la funzione giurisdizionale soltanto in caso di impedimento o mancanza dei giudici ordinari; II) ciò spiega, tra

le altre cose, il differente impegno richiesto, la durata discontinua e non esclusiva della prestazione lavorativa, la diversa remunerazione dell'attività prestata, indennitaria e non retributiva in senso stretto, in quanto rappresenta un rimborso dovuto solo in relazione al periodo di effettivo servizio e per il tipo di impegno richiesto e profuso; III) inoltre, rende ragione del fatto che essi non godono di un analogo trattamento previdenziale ed assistenziale, usufruendone già in virtù della attività professionale che continuano a svolgere durante le funzioni onorarie; IV) le modalità dell'assunzione per concorso pubblico dei magistrati professionali spiegano, poi, la ragione per la quale soltanto essi possono stipulare un contratto di impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione, a prescindere dalla sua natura di essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato; V) il rapporto che lega i giudici onorari all'amministrazione della Giustizia è fondato, invece, sul solo servizio prestato, tramite atto di conferimento di *munus publicum* per nomina individuale, rispetto al quale il contestuale e lecito svolgimento di altre attività professionali è a tal punto connaturato al regime della magistratura onoraria, da costituire specifico titolo di preferenza per la nomina; VI) il fatto che i giudici onorari abbiano doveri assimilabili a quelli dei magistrati professionali è solo una conseguenza della funzione svolta, in quanto l'attività giurisdizionale deve essere caratterizzata dalle stesse garanzie a prescindere dallo status del giudice che la esercita; VII) si tratta, all'evidenza, di una estensione solo funzionale di doveri che servono a garantire il rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza, che caratterizzano l'esercizio di ogni funzione giurisdizionale; VIII) in altre parole, il servizio onorario non si trasforma in un rapporto di impiego per il fatto di essere, i giudici onorari, assoggettati ai doveri, alle responsabilità e ai controlli che sono propri dei magistrati ordinari, in quanto tale regime (doveri, responsabilità e controlli), secondo il vigente quadro normativo, per come interpretato ed applicato finora dalla pubblica amministrazione e dagli organi giurisdizionali, dipende dalle funzioni svolte, e non dal rapporto organico instaurato con la pubblica amministrazione; IX) non va sottaciuto, a questo proposito, che il riferimento alla funzione effettivamente svolta, secondo l'indirizzo esegetico seguito dalla giurisprudenza interna, soprattutto costituzionale, ha consentito il riconoscimento in favore del giudice onorario di pace, anche a prescindere dall'esistenza di un rapporto organico, e dunque di impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione, di beneficiare del rimborso delle spese di patrocinio, con la motivazione che il beneficio in questione *"ottiene non al rapporto di impiego [...] bensì al rapporto di servizio, trattandosi di un presidio della funzione, rispetto alla quale il profilo organico appare recessivo"* e che *"(a)ttesa l'identità della funzione del giudicare, e la sua primaria importanza nel quadro costituzionale, è irragionevole che il rimborso delle spese di patrocinio sia dalla legge riconosciuto al solo giudice "togato" e non anche al giudice di pace, mentre per entrambi ricorre, con eguale pregnanza, l'esigenza di garantire un'attività serena e imparziale, non*

condizionata dai rischi economici connessi ad eventuali e pur infondate azioni di responsabilità” (Corte cost. n. 267 del 2020 cit.);

g) ciò premesso, possono trarsi le seguenti considerazioni:

g1) sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia, pare potersi affermare che il giudice onorario di tribunale e il vice procuratore onorario della Repubblica, nominati per un periodo limitato, svolgono prestazioni reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie nella partecipazione all’esercizio della funzione giurisdizionale, per le quali percepiscono una indennità avente carattere remunerativo, e per questo motivo essi possono rientrare nella nozione di “*lavoratore a tempo determinato*”, di cui alla clausola 2, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;

g2) sempre sulla base della medesima giurisprudenza, e salvo quanto si specificherà di seguito a proposito di ferie e trattamento previdenziale e assicurativo, pare potersi affermare che, in generale, il differente trattamento giuridico ed economico dei giudici onorari rispetto ai magistrati ordinari professionali: I) risponda a esigenze oggettive e trasparenti e sia giustificato dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego fra le due figure soggettive, a cominciare dalle modalità di accesso (nell’un caso per nomina, nell’altro per concorso), nel particolare contesto ordinamentale in cui la medesima s’iscrive, anche tenuto conto del margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri quanto all’organizzazione delle loro amministrazioni pubbliche; II) risponda ad una reale necessità, in considerazione della natura, qualità e quantità, anche oraria, della compartecipazione alla funzione giurisdizionale, delle specifiche mansioni di cui i giudici devono assumere la responsabilità e del diverso livello delle qualifiche richieste ai fini dell’assolvimento di tali mansioni; III) sia idoneo a conseguire l’obiettivo della legittima finalità di politica sociale dello Stato membro, in modo proporzionato e nei limiti di quanto sia strettamente indispensabile rispetto alla sfera giuridica, tenuto conto della possibilità per i giudici onorari di svolgere altre attività a titolo professionale contemporaneamente all’espletamento del *munus publicum*; IV) non mira a imporre condizioni di impiego deteriori o discriminatorie;

h) deve, quindi dubitarsi della compatibilità europea dell’attuale sistema concernente le condizioni di impiego, nella parte relativa alla totale esclusione dei giudici onorari da ogni diritto alle ferie retribuite, nonché da ogni forma di tutela di tipo assistenziale e previdenziale, sia in considerazione della summenzionata giurisprudenza della Corte, sia tenuto conto, in via esegetica, della novella introdotta dal d. lgs. n. 116 del 2017, sulla base del criterio di delega di cui all’art.1, comma 13, lett. 1), *ratione temporis* non applicabile alla controversia all’esame:

- h1) detta novella, nel riconoscere la tutela previdenziale e assistenziale nei confronti della magistratura onoraria, prevedendo sia il diritto alla corresponsione dell'indennità durante il periodo feriale di sospensione delle attività sia la tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (art. 25), potrebbe avere fornito un rimedio valido, pro futuro, ad un elemento di criticità effettivo, ingiustificato, eccessivo e sproporzionato della disciplina di cui deve essere fatta oggi applicazione;
- h2) potrebbero sussistere i presupposti per l'applicazione della suddetta previsione in via analogica ai rapporti pendenti oggetto dell'odierno contenzioso, anche tenuto conto dell'indirizzo della Corte costituzionale interna favorevole al riconoscimento di benefici che non dipendono dal rapporto di impiego, ma dall'esercizio della funzione (fra gli esempi sopra citati, merita di essere menzionato il riconoscimento del beneficio alla ripetizione delle spese legali in caso di assoluzione).
- i) infine, deve dubitarsi della compatibilità europea della normativa italiana relativa al numero di rinnovi successivi, in una situazione in cui:
- i1) il rapporto di lavoro che instaura il giudice onorario con l'amministrazione della Giustizia è un rapporto a tempo determinato qualificabile come rapporto di servizio e non quale rapporto di impiego alle dipendenze di una amministrazione pubblica, per il quale è previsto un regime articolato su un iniziale atto di nomina ed una sola successiva riconferma;
- i2) per detto rapporto non sono previste né misure preventive dissuasive né sanzioni effettive e per il quale è esclusa, sempre dalla normativa interna, la possibilità di essere trasformato in rapporto di pubblico impiego alle dipendenze dell'amministrazione pubblica a tempo indeterminato (art. 36, comma 5, d. lgs. n. 165 del 2001);
- i3) il particolare, il dubbio riguarda anche il fatto se le motivazioni addotte dal legislatore statale a sostegno delle reiterate riconferme, incentrate sulla necessità di attendere la riforma organica della magistratura onoraria e di garantire nel frattempo la continuità dell'amministrazione della giustizia, possano essere qualificate come ragioni oggettive e trasparenti, rientranti nella discrezionalità degli obiettivi di politica sociale degli Stati membri, che possano giustificare l'utilizzo dello strumento della proroga, in una situazione di fatto che potrebbe avere prodotto effetti favorevoli compensativi nella sfera giuridica dei destinatari, essendo stati, gli stessi, investiti della proroga nelle funzioni in modo sostanzialmente automatico per un ulteriore periodo di tempo (in particolare, la previsione è stata derogata con varie disposizioni).

IV. - Per completezza si segnala:

- j) sullo *status* giuridico ed economico dei giudici di pace italiani: Corte di giustizia UE, sez. I, 8 aprile 2022, C-236/20, cit. resa su questione pregiudiziale rimessa da T.a.r. per l'Emilia Romagna, sez. I, ordinanza 1° giugno 2020, n. 363, in *Foro it.*, 2020, III, 549 e oggetto della News US n. 68 del 22 giugno 2020 alla quale si rinvia per ogni ulteriore approfondimento soprattutto in materia di differenze ordinamentali che sussistono tra i magistrati c.d. togati o "di carriera" ed i magistrati onorari, e sui caratteri di "specialità" che connotano quest'ultima categoria;
- k) sulla connotazione del rapporto tra amministrazione e magistrati onorari: Cass. civ., sez. lav., ordinanza 3 maggio 2022, n. 13973, secondo cui:
- k1) *"anche la Corte di giustizia UE, con la sentenza 16 luglio 2020, in causa C-658/18, UX, cit., pronunciandosi, in sede di rinvio pregiudiziale in relazione ad una questione (quella delle ferie annuali retribuite) che qui non viene in rilievo [...], ha avuto modo di rimarcare che, nell'ambito di una valutazione comparativa assume rilievo la circostanza che per i soli magistrati ordinari la nomina debba avvenire per concorso, a norma dell'art. 106 Cost., comma 1, e che a questi l'ordinamento riservi le controversie di maggiore complessità o da trattare negli organi di grado superiore"*;
- k2) *"la differente modalità di nomina, radicata nella previsione dell'art. 106 Cost., comma 2, il carattere non esclusivo dell'attività giurisdizionale svolta e il minor livello di complessità degli affari trattati rendono conto dell'eterogeneità dello status del giudice di pace, dando fondamento alla qualifica 'onoraria' del suo rapporto di servizio, affermata dal legislatore fin dall'istituzione della figura e ribadita in occasione della riforma del 2017"*;
- k3) *"che i magistrati si distinguano per lo status, piuttosto che per le funzioni esercitate, oltre ad essere come sopra precisato ulteriormente mostrato dal d.l.vo n. 116 del 2017, art. 1, comma 3, è in coerenza con il tradizionale inquadramento del funzionario onorario, tale per cui l'atto di nomina comporta solo l'instaurazione del rapporto d'ufficio, o organico, ma non un rapporto di servizio con l'amministrazione, ossia non comporta il sorgere di un rapporto di lavoro qualificabile come di pubblico impiego (...); con le ulteriori peculiarità indicate dal d.l.vo n. 116 del 2017, art. 1, comma 3[...] e dal d.l.vo n. 116 del 2017, art. 23, che prevede la corresponsione di un compenso di natura indennitaria (e non una retribuzione corrispettiva all'attività lavorativa svolta)"*;
- k4) *"dunque, la figura del giudice togato e del giudice onorario sono ontologicamente e funzionalmente molto diverse"*;

- k5) *“ciascuna riveste uno specifico ruolo e una determinata funzione per l’ordinamento giudiziario (che devono ritenersi distinti) e, di conseguenza, il trattamento retributivo non può definirsi né analogo né comparabile”;*
- k6) *“tali differenze rendono del tutto legittimo il differente trattamento economico previsto dal legislatore nazionale ed infondata la pretesa incentrata su una (insussistente) relazione economica”;*
- l) sulla dispensa automatica dal servizio dei magistrati onorari: T.a.r per il Lazio, sez. I, ordinanza 6 ottobre 2022, n. 12674, oggetto della News UM n. 10 del 26 gennaio 2023 (alla quale si rinvia per ogni ulteriore approfondimento circa lo stato giuridico ed economico dei giudici onorari sotto ulteriori profili), con cui è stata dichiarata *“rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ([...] nella parte in cui ha previsto la dispensa dal servizio, «anche d’ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi», senza distinguere tra infermità e altri impedimenti, in violazione del criterio posto dalla legge delega 28 aprile 2016, n. 57, per violazione dell’art. 76 della Costituzione”;*
- m) sul trattamento economico dei giudici onorari di tribunale: Corte cost., 23 luglio 2021, n. 172 (in *Foro it.*, 2022, I, 66, con nota di ROMBOLI, GRASSO), secondo cui *“È dichiarata inammissibile, per palese inconferenza del parametro evocato, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Trib. di Genova in riferimento all’art. 107, 3° comma, cost., dell’art. 3 bis, 1° comma, lett. a), d.l. n. 151 del 2008, come conv., nella parte in cui sostituisce il comma 1 e aggiunge il comma 1 bis all’art. 4 d.leg. n. 273 del 1989, prevedendo ai giudici onorari di tribunale (GOT) spettino un’indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno, e un’ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le suddette attività superi le cinque ore, così da impedire di corrispondere un compenso anche per il disbrigo fuori udienza delle indicate incombenze. Il tema del trattamento economico dei magistrati, infatti, non interseca affatto l’ambito di applicazione della disposizione costituzionale in parola, volta a vietare che tra i magistrati si stabiliscano rapporti di supremazia gerarchica; il 3° comma dell’art. 107 non ha altro significato se non quello, chiaramente risultante dalla dizione letterale della disposizione e sistematicamente argomentabile altresì dalla collocazione di essa nel contesto di un articolo rivolto in tutte le sue parti a disciplinare lo status dei magistrati dell’ordine giudiziario, che consiste nell’escludere – con particolare riguardo ai magistrati giudicanti – rapporti di subordinazione gerarchica nell’esercizio della funzione giurisdizionale”;*
- n) sull’attribuzione dello *status* di componenti dei collegi delle sezioni della corte d’appello ai giudici ausiliari: Corte cost., 17 marzo 2021, n. 41, in *Foro it.*, 2022, I, 67; *Riv. corte conti*, 2021, 2, 243, con nota di TOMASSINI; *Giur. cost.*, 2021, 513, con nota di BARTOLE, POLITI, CALVANO;
- o) sul rimborso delle spese legali relative ai giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa promossi nei confronti dei giudici di pace in conseguenza di

fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità: Corte cost., 9 dicembre 2020, n. 267, cit.;

p) sulla facoltà di porto d'armi senza licenza ai magistrati onorari: Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2021, n. 1062, in *Foro it.*, 2021, III, 193, secondo cui *“È legittima la circolare con cui il ministero della giustizia, mutando avviso rispetto a quanto previsto in precedenti circolari, ha escluso che la facoltà di porto d'armi senza licenza spetti anche ai magistrati onorari”*;

q) sulla nuova disciplina delle Corti di giustizia tributarie contenuta nella l. n. 130 del 2022 e correlata q.l.c. sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia con ordinanza 31 ottobre 2022, n. 144, secondo cui non può valere *“il principio già più volte enunciato dal giudice delle leggi (sentenza n. 60 del 2006, ordinanze n. 479 del 2000 e n. 272 del 1999) -secondo cui è impossibile «assimilare le posizioni dei giudici onorari e dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giudiziarie», con la conseguenza dell'ulteriore «impossibilità di comparare tali posizioni ai fini della valutazione del rispetto del principio di uguaglianza, a causa dello svolgimento a diverso titolo delle funzioni giurisdizionali, connotate dall'esclusività solo nel caso dei magistrati ordinari di ruolo che svolgono professionalmente le loro funzioni») - perché qui non si tratta di comparare disposizioni incidenti sullo status ma disposizioni che incidono sugli stessi risultati concreti dello svolgimento delle prestazioni di lavoro, ciò che prescinde dalla circostanza che si tratti di funzioni giurisdizionali e che si tratti di differenziati rapporti di servizio, potendosi predicare l'illegittimità di una siffatta arbitraria discriminazione in relazione a qualsivoglia posizione lavorativa ed in qualsivoglia ambito, anche indipendentemente dai suoi connotati caratterizzanti”*;

r) sul rinvio pregiudiziale:

r1) Corte di giustizia UE, sez. VI, 1° luglio 2021, C-636/20, *Tolnatext Bt.*, citata nell'ordinanza in rassegna, secondo cui *“nell'ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, la necessità di pervenire a un'interpretazione del diritto dell'Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo rispetti scrupolosamente i requisiti relativi al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale, indicati in maniera esplicita all'articolo 94 del regolamento di procedura”*;

r2) sui presupposti, limiti e deroghe all'obbligo di rinvio pregiudiziale: News US n. 41 del 6 aprile 2020 a Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 23 marzo 2020, n. 2040 alla quale si rinvia per ogni compiuto approfondimento sul tema, anche inerente agli elementi identificativi delle questioni interpretative e loro connotazione di *“antecedente logico”* alla soluzione della controversia;

- s) per un approfondimento relativo agli aspetti ordinamentali, organizzativi, giuslavoristici, previdenziali del giudice di pace, nonché alle nuove competenze giurisdizionali allo stesso attribuite dalla riforma organica attuata con il d.lgs. 116 del 2017, emanato in attuazione della delega contenuta nella l. n. 57 del 2016, v. i contributi di D. DALFINO, G. GRASSO, G. REALI, S.L. GENTILE, L. CARBONE, C. BONA, A. PROTO PISANI, in *La riforma organica della magistratura ordinaria (d.lgs. 13 luglio 2017 n. 116)*, in *Foro it.*, 2018, V, 1 ss.; nonché quelli F. DAL CANTO, G. GRASSO, D. DALFINO, F. PALMIERI, L. PACIFICI, F. LIGNOLA, in *Codice dell'ordinamento giudiziario* A. IACOBONI-G. GRASSO-M. CONVERSO (a cura di), Piacenza, 2020, 1077 ss. ; M. DEL FRATE, *Giudici di pace e nozione "comunitaria" di lavoratore*, in *Dir. rel. ind.*, n. 2020,4,1203; A. ABBASCIANO, *I giudici di pace al vaglio della corte di giustizia: diritto alle ferie retribuite o apertura verso la subordinazione?*, in *Giustiziacivile.com*, 16 marzo 2021.
- t) per un primo commento sulla recente riforma dello stato giuridico ed economico dei giudici di pace recata dalla legge di bilancio del 2022, vedi G. GRASSO, *L'incostituzionalità differita della disciplina dei giudici ausiliari di appello e le prospettive di riforma della magistratura onoraria: dalla legge Orlando alla "stabilizzazione" dei magistrati in servizio*, in *Foro it.*, 2022, I, 94;
- u) sulle tutele e diritti dei giudici onorari: A. TAMPIERI, *Lavoro, tutela e diritti dei magistrati onorari nella più recente giurisprudenza*, www.questionegiustizia.it, 30 aprile 2021, secondo cui "il quadro che emerge dalla complessiva analisi della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, anche dopo la riforma del 2017 della magistratura onoraria, è tuttora di grande incertezza, non tanto e non solo in termini qualificatori, quanto sul piano concreto del riconoscimento dei diritti dei giudici onorari e soprattutto delle tutele contro l'abuso della temporaneità e della «onorarietà» degli incarichi. L'ostacolo rappresentato dalla necessità del concorso per l'ingresso nei ruoli della P.A. impedisce, ancor più della differenziazione di mansioni e responsabilità, la stabilizzazione dei rapporti di lavoro dei giudici onorari, come del resto hanno riconosciuto anche di recente Corte cost. n. 267/2020 e soprattutto Corte cost. n. 41/2021, che ha fissato al legislatore un termine preciso (31 ottobre 2025) per la completa attuazione dell'art. 106, comma 2 Cost. La perdurante differenza tra le due categorie (magistrati ordinari e onorari) impedisce di conseguenza anche l'estensione a questi ultimi della giurisdizione amministrativa in caso di contenzioso (artt. 63 e 3 d.lgs. n. 165/2001). [...] Il vero punto critico sta nel contrasto alle condotte illegittime da parte dell'amministrazione, consistenti nell'indebita reiterazione degli incarichi (solo di nome) temporanei e onorari. Per contrastare una simile situazione, non c'è riforma che tenga, poiché sarebbe difficile escogitare un'affermazione più netta di quella (pur disattesa) sulla natura «inderogabilmente temporanea» dell'incarico (art. 1, comma 3 d.lgs. n. 116/2017). L'unico approdo rimane dunque quello giurisprudenziale".

